

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1032

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRIPEDI, PALLINI, CIPRINI

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente i requisiti di anzianità contributiva per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico

Presentata il 31 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha disposto una forma di pensionamento anticipato per i cosiddetti « lavoratori precoci ». Successivamente, le possibilità di accesso al beneficio pensionistico sono state ampliate dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 162-164 e 166).

Per effetto del duplice intervento legislativo, a decorrere dal 1° maggio 2017 si prevede, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione), indipendentemente dall'età anagrafica (requisito attualmente pari, in via generale, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne).

I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età, siano iscritti a una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle seguenti condizioni:

stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604) risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;

svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con *handicap* in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;

svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate all'allegato E annesso alla legge di bilancio 2017, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo ovvero di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Il requisito ridotto di anzianità contributiva di 41 anni è soggetto ad adeguamento periodico agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici.

Il suddetto trattamento pensionistico, liquidato in base al predetto requisito ridotto, non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un

periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento e non è cumulabile con altre maggiorazioni contributive previste per le attività di lavoro in oggetto, ad esclusione della maggiorazione stabilita in favore degli invalidi e dei sordi (articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000).

Con la presente proposta di legge intendiamo estendere tale beneficio a tutti coloro che hanno 41 anni di anzianità contributiva ma non hanno raggiunto il requisito anagrafico previsto dalla cosiddetta « Legge Fornero », prescindendo inoltre dai requisiti previsti dalle citate leggi di bilancio 2017 e 2018.

L'articolo 1 della proposta di legge, pertanto, sostituisce il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo in particolare:

l'accesso alla pensione anticipata a età inferiori ai requisiti anagrafici previsti dal comma 6 del citato articolo 24, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

la determinazione dell'importo della pensione calcolata sulla base di tutti i requisiti previsti dagli ordinamenti previdenziali di appartenenza dei soggetti interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

« 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione anticipata a età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 41 anni.

10-bis. Al requisito contributivo di cui al comma 10 non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

10-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione di cui al comma 10 si calcola per ciascun soggetto l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza »;

b) al comma 12, alinea, le parole: « , nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, » sono soppresse.



18PDL0025330